

N. 00061/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00055/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2012, proposto da:

XXXXXX, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXXXX, XXXXXX, XXXX in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXi, XXXX in qualità di amministratore di sostegno di XXXXXX, XXXX in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXX, XXXXXX in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXXXX XXXX in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXXXX, XXXXXX in qualità di tutore di XXX e XXXX, XXXX in qualità di amministratore di sostegno XXXXXX, XXXXXX in qualità di amministratore di sostegno di XXXX, XXXXXX, XXXXXX in qualità di tutore di XXXX, XXXXXX in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXXXX, XXXXXX in qualità di amministratore di sostegno di XXXXXXX, XXXXXX, XXXX in qualità di tutore di XXXX, XXXX e XXXXXX in qualità di genitori esercenti la relativa potestà su XXXXXX, XXXXXX in qualità di madre esercente la potestà su XXXXXX, XXXX, XXXXXX in qualità di padre esercente la potestà su XXXXXX, XXXXXX in qualità di madre esercente la potestà su XXXXXX, XXXXXXX in qualità di padre esercente la potestà su XXXXXX, XXXXXX in qualità di padre esercente la potestà su XXXXXX, XXXXXX in qualità di tutore di XXXXXX, XXXX in qualità di tutrice di XXXXXX, XXXXXX in qualità di madre esercente la potestà su XXXXXXX, XXXXXXX in qualità di padre esercente la potestà su XXXX, XXXXXX in qualità di amministratore di sostegno di XXXXXX, XXXXXX in qualità di madre esercente la potestà su XXXXXX, XXXXXX in quanto esercente la potestà genitoriale nei confronti di XXXXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Andreozzi, Riccardo Caboni, Giulia Andreozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Andreozzi in Cagliari, via Gianturco N.4;

contro

Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Angius, Floriana Isola, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 46/50 del 16.11.2011 emessa dalla RAS avente ad oggetto la legge n. 162/1998 sul fondo per la non autosufficienza in favore delle persone con grave disabilità, programma 2011 da attuarsi nel 2012, di riduzione del finanziamento in base al reddito ISEE;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Caboni, Andreozzi, Angius e Isola;

Ritenuto che appare congruo il riferimento al reddito ISEE "individuale" (cioè del singolo soggetto disabile) e non al reddito del nucleo familiare (come stabilito nella delibera impugnata), trattandosi di prestazioni miste sociali ed assistenziali;

considerato che la riduzione prevista nella quantificazione del finanziamento appare in conflitto con la previsione contenuta nell'art. 27 2° comma della LR 23/2005, che stabilisce che la compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli "aventi diritto";

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

a) Accoglie e per l'effetto sospende la deliberazione della GR, in parte qua (riduzione del finanziamento rapportato al reddito ISEE del nucleo familiare, anziché del solo assistito):

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)